

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE BACKBEAT

Il giorno 30 del mese di dicembre dell'anno 2022 (30/12/2022) in Ferrara - 44121 - alla via della Fortezza n. 5, si sono riuniti i sig.ri: Matteo Morini, nato a Ferrara (Fe), il 17.09.1999, CF MRNMTT99P17D548I, residente in Ferrara (Fe) alla via della Fortezza n. 5; Olivia Santimone, nata a Ferrara (Fe), il 17.01.1998, CF SNTLVO98A57D548J, residente in Ferrara (Fe), alla via Borgo di Sotto n. 37; Giuliano Sarti, nato a Modena (Mo), il 12.02.1999, CF SRTGLN99B12F257E, residente in Conselice (Ra), alla via Martelli n. 11; Francesca Marchetti, nata a Ferrara (Fe), il 12.02.1998, CF MRCFNC98B52D548P, residente in Ferrara (Fe), alla via Ripagrande n. 78. Gli intervenuti designano a presiedere l'Assemblea il sig. Matteo Morini ed al ruolo di segretaria la sig.na Olivia Santimone. Il Presidente ricorda le motivazioni che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione musicale che si intende denominare "BACKBEAT". I predetti motivi consistono nella volontà di promuovere le attività musicale, comprese quelle didattiche, in un contesto libero, apolitico e senza fine di lucro, ispirato ai principi di democraticità, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative, senza distinzione di cittadinanza, sesso, religione, orientamento sessuale, origine etnica e/o razziale. In tale contesto l'Associazione si farà promotrice dell'organizzazione di: promozione, allo sviluppo ed alla diffusione della cultura musicale in tutte le sue espressioni, anche al fine di favorire il recupero sociale di ragazzi, adulti ed anziani con disabilità tramite la promozione delle loro capacità ed opere musicali ed artistiche; organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, con particolare attenzione allo sviluppo del turismo culturale nel campo della musica, della danza e delle arti figurative, ed alla promozione turistica di interesse locale con l'organizzazione di concerti, spettacoli musicali, di danza ed artistici e workshop nei predetti ambiti; formazione extra - scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, mediante attività di aggregazione sociale tramite la musica e l'arte in modo da promuovere e rafforzare atteggiamenti empatici nei confronti dell'altro e processi di integrazione all'interno dell'ambiente scolastico; organizzazione e produzione di concerti, spettacoli, festival, musical, altre manifestazioni musicali ed artistiche, anche competitive e sotto forma di concorsi; organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. Il Presidente propone che venga adottata la proposta di Statuto che segue, la quale contiene: la denominazione; l'oggetto sociale relativo all'esercizio in via principale di attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché l'esercizio di attività sportive dilettantistiche nell'ambito della disciplina della danza sportiva; l'attribuzione della rappresentanza legale; il divieto di perseguire fini di lucro ed il divieto di distribuire utili e avanzi di gestione anche in forma indiretta; le norme sull'ordinamento interno ispirate ai principi di uguaglianza e democraticità ed all'elettività delle cariche associative; garantendo il diritto di voto agli associati maggiorenni ed escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; l'intrasmissibilità della quota associativa; l'obbligo di redazione dei rendiconti annuali e le modalità della loro approvazione; le modalità di scioglimento e l'obbligo di devoluzione ad altri del terzo settore con finalità analoghe del patrimonio residuo. Apertasi la discussione, dopo ampio ed approfondito dibattito, i presenti, all'unanimità, deliberano di costituire, come in effetti costituiscono: l'Associazione musicale "BACKBEAT". Contestualmente i presenti deliberano di adottare, come in effetti adottano, lo Statuto di seguito redatto, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale. Verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità, il primo Consiglio Direttivo è eletto dai presenti all'unanimità ed è formato dai sig.ri:

Matteo Morini - Presidente; OLIVIA SANTIMONE - Vicepresidente; GIULIANO SARTI - Segretario
Il Consiglio delega il Presidente ad adottare tutti i provvedimenti e a compiere tutti gli atti necessari per perfezionare la costituzione dell'Associazione e per rendere operativa l'Associazione
Ferrara, Li 30 dicembre

Matteo Morini Olivia Santimone

Giuliano Sarti

Francesca Marchetti

Matteo Morini

Olivia Santimone

Giuliano Sarti

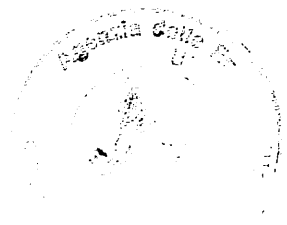
Francesca Marchetti

129 3 254,80 20 GEN. 2024

IL CONFINANTE

*Firma su delega del direttore Provinciale
dott. Giuseppe Russo

[Handwritten signature]



Art. 1 - Den
Ai sensi e per
luglio 2017, n.
successive mo
qualifica di A
Terzo Settor
qualifica solo
può aderire.
enti ed organi
Art. 2 - Sc
L'Associazione
del medesi
secondarie.
Art. 3 - O
L'Associazione
della propri
delle carich
etica e o n
L'Associati
indicate pe
volontaria
aderisce a
dipendenti
Alle soc
organizza
attenzione
anche al
promozio
tutela del
campo d
l'organiza
formazio
formazio
aggrega
contro
procur
compet
dilem
necesse
agone
hip bo
corro
intern
danno
deriva

STATUTO ASSOCIAZIONE MUSICALE BACKBEAT

Art. 1 - Denominazione e durata

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Costituzione, degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile, del Dlgs 3 luglio 2017, n. 117, nonché, per quanto possa occorrere, dell'art. 90, legge 27 dicembre 2002, n. 289 e loro successive modificazioni ed integrazioni, è costituita l'Associazione musicale "BACKBEAT". L'utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale è subordinato all'avvenuta iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, pertanto la denominazione dell'associazione verrà integrata automaticamente con tale qualifica solo a partire da detto momento. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. L'Associazione può aderire, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto, a federazioni, confederazioni, associazioni, enti ed organismi aventi finalità analoghe a quelle statutarie, già esistenti o da costituire.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Ferrara - 44121 - alla via della Fortezza n. 5. Il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune non comporta modificazioni dello Statuto. L'Associazione può istituire sedi secondarie, sedi operative e sezioni idonee ad ospitare le attività sociali con decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Oggetto sociale

L'Associazione ha carattere autonomo, libero, apolitico e senza fine di lucro, e si uniforma nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative, senza distinzione di cittadinanza, sesso, religione, orientamento sessuale, origine etnica e/o razziale.

L'Associazione svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari, di terzi e di enti collettivi le attività indicate nei capoversi che seguono, avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei propri associati, anche di volontariato, nonché dell'attività di persone aderenti ad analoghe associazioni o ad enti ai quali l'associazione aderisce e, nei limiti di legge, delle attività di volontariato e di lavoro autonomo di terzi e di lavoratori dipendenti.

Alle condizioni anzidette l'Associazione promuove le seguenti attività di interesse generale: (§) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, con particolare attenzione alla promozione, allo sviluppo ed alla diffusione della cultura musicale in tutte le sue espressioni, anche al fine di favorire favorire il recupero sociale di ragazzi, adulti ed anziani con disabilità tramite la promozione delle loro capacità ed opere musicali ed artistiche (§) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, con particolare attenzione allo sviluppo del turismo culturale nel campo della musica, della danza e delle arti figurative, ed alla promozione turistica di interesse locale con l'organizzazione di concerti, spettacoli musicali, di danza ed artistici e workshop nei predetti ambiti (§) formazione extra - scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, mediante attività di aggregazione sociale tramite la musica e l'arte in modo da promuovere e rafforzare atteggiamenti empatici nei confronti dell'altro e processi di integrazione all'interno dell'ambiente scolastico; (§) organizzazione e produzione di concerti, spettacoli, festival, musical, altre manifestazioni musicali ed artistiche, anche competitive, didattiche e sotto forma di concorsi; (§) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica e l'avviamento all'attività, la formazione ed il perfezionamento, nonché l'organizzazione e la partecipazione ad eventi sportivi e competizioni sportive, anche a livello agonistico, riconducibili alla danza sportiva ed in particolare alle seguenti discipline sportive: (i) street dance: hip hop, break dance, electric boogie, funk, hype, oltre alle contaminazioni ed agli stili derivati; (ii) danze coreografiche freestyle: synchro dance, choreographic dance, show dance, disco dance; (iii) danze internazionali jazz: rock'n roll, rock acrobatico, boogie woogie, swing dance, lindy hop, mixing blues; (iv) danze accademiche moderne e contemporanee: modern jazz, lyrical jazz, graham, cunningham, limon e generi derivati;

Art. 4 - Attività diverse secondarie e strumentali

Per l'attuazione dell'oggetto sociale e per la realizzazione degli scopi sopra indicati l'Associazione può, nei limiti ed alle condizioni delle leggi pro-tempore vigenti, svolgere attività diverse, anche di natura commerciale, a condizione che siano secondarie e strumentali, rispetto alle attività istituzionali di cui al capoverso precedente. In particolare l'Associazione può: (i) fornire beni e servizi che si rendessero, direttamente o indirettamente, necessari al corretto svolgimento delle discipline sportive esercitate; (ii) cedere beni di modico valore, anche a fini promozionali, e ricevere compensi per pubblicità e sponsorizzazioni ed effettuare le relative prestazioni (iii) organizzare e gestire aule musicali, music hall, teatri ed altri impianti, incluse le strutture sportive quali palestre, piscine, campi sportivi ed i servizi connessi, quali bar, ristoranti e punti di ristoro, strutture ricettive, proprie o di terzi, ed anche in convenzione con enti pubblici e privati; (iv) compiere operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario ritenuta utile, necessaria e pertinente e, in particolare, le operazioni relative alla costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, compreso l'acquisto delle relative aree e l'acquisto di immobili da destinare all'attività sportiva; Le predette attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo in conformità alle linee di indirizzo espresse dall'Assemblea degli associati.

Art. 5 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: (1) quote associative ordinarie; (2) quote associative supplementari e versamenti aggiuntivi dei soci anche per retribuire servizi aggiuntivi forniti dall'associazione; (3) donazioni, eredità e lasciti testamentari; (4) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società ed enti pubblici e privati con e senza personalità giuridica; (5) entrate derivanti da attività secondarie e connesse agli scopi istituzionali ai sensi della normativa pro-tempore vigente; (6) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi, campagne di sensibilizzazione e altre attività saltuarie ed occasionali ai sensi e nei limiti della normativa pro-tempore vigente; (7) proventi derivanti dall'organizzazione di eventi, gare e manifestazioni sportive; (8) Proventi da attività di sponsorizzazione e pubblicità (9) ogni altra attività che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al perseguimento delle attività istituzionali, nel rispetto e nei limiti della normativa pro-tempore vigente. Ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari pro-tempore vigenti, l'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, ed anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. I Fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Divieto di distribuzione di utili e avanzi di gestione

All'Associazione ed ai componenti del Consiglio Direttivo, è vietato distribuire o deliberare di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla normativa pro-tempore vigente; In caso di scioglimento dell'Associazione, è esclusa qualsivoglia distribuzione tra gli associati del patrimonio residuo dell'Associazione stessa

Art. 7 - Associati

Possono essere soci dell'Associazione i cittadini italiani, stranieri ed apolidi, che ne facciano richiesta scritta, che siano accettati dal Consiglio Direttivo, che versino la quota d'iscrizione e che dichiarino nella domanda scritta di ammissione: (§) di voler partecipare alla vita associativa almeno per un esercizio sociale; (§) di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione e le norme regolamentari interne sul funzionamento dell'Associazione e sull'utilizzo dei beni e dei servizi messi a disposizione degli associati; (§) di accettare e rispettare le norme delle confederazioni, federazioni ed associazioni alle quali l'Associazione aderisce o intende aderire; L'Associazione riconosce agli associati parità di diritti e doveri, senza alcuna distinzione di cittadinanza, sesso, religione, orientamento sessuale, origine etnica e/o razziale. La disciplina del rapporto

associativo e le modalità associative rivolte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, sono uniformi per tutti gli associati. E' esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci hanno diritto di voto alle condizioni previste dallo Statuto, i soci minorenni si associano e votano per il tramite dei genitori che esercitano la responsabilità genitoriale. Ogni associato ha diritto ad un voto. Il numero degli associati è illimitato, tutti gli associati sono vincolati all'Associazione per la durata di un esercizio sociale, terminato il quale è necessario rinnovare l'iscrizione. L'iscrizione all'Associazione deve essere rinnovata annualmente entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo. La quota associativa annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo, non è trasmissibile né rivalutabile e non può essere chiesta a rimborso in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.

Art. 8 - Esclusione e recesso dall'Associazione

La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi: (§) dimissioni volontarie, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo; (§) morosità, qualora l'associato, non avendo comunicato la propria disdetta e non avendo provveduto al pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dal ricevimento dell'invito rivoltagli dal Consiglio Direttivo a mezzo mail ordinaria all'indirizzo comunicato sulla richiesta di iscrizione, pec o raccomandata; (§) radiazione, nel caso si verifichi uno dei seguenti fatti: (1) grave inadempimento agli obblighi dello Statuto; (2) grave inadempimento alle prescrizioni del regolamento; (3) grave inadempimento dello Statuto e dei regolamenti della confederazione, federazione o associazione alla quale l'Associazione abbia aderito (4) gravi condotte contrarie agli scopi ed all'oggetto dell'associazione; (5) gravi danni procurati al patrimonio dell'Associazione; (6) altre condotte, fatti e motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La delibera di esclusione è comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata r/r o a mezzo pec; avverso la delibera di esclusione è ammesso reclamo all'Assemblea.

Art. 9 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto: (§) di partecipare all'assemblea; (§) se associati da almeno 30 giorni al momento della scadenza del termine per la convocazione ed in regola con il pagamento della quota associativa, di votare in assemblea per l'approvazione del rendiconto di gestione, per le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per ogni altro argomento all'ordine del giorno; (§) di conoscere i programmi mediante i quali l'Associazione intende attuare l'oggetto sociale e perseguire gli scopi sociali; (§) di partecipare alle attività promosse dall'associazione; (§) di beneficiare dei servizi messi a disposizione degli associati, salvo quelli che richiedono pagamenti aggiuntivi; (§) di frequentare i locali dell'associazione e di utilizzarne le strutture, nel rispetto dello Statuto e del regolamento interno (§) se associati da almeno dodici mesi al momento della scadenza del termine per la convocazione ed in regola con il pagamento della quota associativa di candidarsi alle cariche associative ed alle altre cariche elettive; (§) di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui all'ultimo periodo del capoverso precedente, l'associato deve presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che entro 30 giorni mette a disposizione i libri, i registri ed i documenti richiesti presso la sede dell'Associazione; il Consiglio Direttivo ha l'onere di indicare il Consigliere delegato all'esibizione dei documenti.

Gli associati hanno l'obbligo di: (§) osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; (§) osservare lo Statuto ed i regolamenti della confederazione, federazione od associazione alla quale l'Associazione abbia aderito (§) versare la quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo; (§) svolgere le attività preventivamente concordate con la diligenza del buon padre di famiglia; (§) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione; (§) versare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio Direttivo; (§) di utilizzare correttamente e con la diligenza del buon padre di famiglia gli impianti, i locali e le attrezzature dell'associazione, impegnandosi alla conservazione ed al buon uso delle stesse;

Art. 10 - Quote associative

Le quote associative, stabilite annualmente dal consiglio Direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data d'iscrizione dell'associato. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'Associazione ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato. La quota o contributo associativo è intrasmissibile a qualunque titolo.

Art. 11 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione: (I) L'Assemblea degli associati; (II) Il Consiglio Direttivo; (III) Il Presidente. Qualora istituito per decisione dell'Assemblea o per obbligo di legge, è organo dell'Associazione anche (IV) l'Organo di Controllo. Qualora nominato con decisione del Consiglio Direttivo è organo dell'Associazione (V) il Tesoriere.

Art. 12 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione a cui hanno diritto di partecipare tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Ai fini del quorum deliberativo sono computati i soli associati con diritto di voto; hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che si sono associati almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per la convocazione dell'assemblea, di cui ai successivi paragrafi 7 e 8, ed in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, in caso di impossibilità dal Vice Presidente o da altra persona delegata dal Presidente. Il Presidente nomina il segretario, che dovrà redigere il verbale dell'assemblea e sottoscriverlo insieme al Presidente. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervenire e votare.

La Convocazione è fatta almeno una volta all'anno, per l'approvazione della relazione sulle attività esercitate, del rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria delibera sulla nomina dei Componenti del Consiglio Direttivo e sulle eventuali nomine dell'Organo di Controllo, del Revisore Contabile e sulle materie deferite alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge. L'Assemblea ordinaria elegge, inoltre, il Presidente dell'Associazione.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, come stabilito al precedente capoverso 1 ed al precedente art. 9, e delibera con la maggioranza dei voti degli associati presenti aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto presenti e delibera con la maggioranza dei voti degli associati presenti aventi diritto di voto. L'Assemblea straordinaria degli associati delibera sulle modificazioni dello Statuto e sulle materie devolute alla sua competenza dallo Statuto medesimo e dalla legge, nonché sullo scioglimento dell'Associazione, con le maggioranze dei successivi articoli 17 e 18.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, recante la data della prima convocazione e della seconda convocazione, che deve avvenire ad almeno un giorno di distanza, viene comunicato per iscritto a ciascun associato mediante modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza, almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione. Sono modalità idonee, in alternativa: l'affissione di avviso nei locali dove l'Associazione svolge la sua attività, l'invio di avviso di convocazione a mezzo mail ordinaria all'indirizzo comunicato nella richiesta di iscrizione, l'invio a mezzo pec, l'invio a mezzo di raccomandata, la pubblicazione dell'avviso su uno o più quotidiani di rilevanza locale.

L'Assemblea, inoltre, può essere convocata su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, su richiesta dell'eventuale organo di controllo o di un quinto degli Associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere comunicato o reso noto entro quindici giorni dalla richiesta e l'assemblea deve essere tenuta non prima di quindici giorni e non oltre trenta dal predetto termine.

Gli associati con diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea, ma ciascun associato non può ricevere più di una delega. Non è ammesso il voto per corrispondenza. L'Assemblea deve svolgersi presso la sede dell'Associazione o presso idonei locali situati nel medesimo Comune in cui è situata la sede sociale.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 e non superiore a 7, nominati dall'Assemblea ed è presieduto dal Presidente. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere rieletti senza limiti di mandati. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni trimestre, per i seguenti adempimenti: redazione del bilancio consuntivo e della relazione sulla gestione, definizione degli indirizzi e del programma di attività per il nuovo esercizio, redazione del bilancio di previsione, determinazione delle quote associative, verifica sull'andamento delle attività dell'associazione, ratifica i provvedimenti urgenti adottati dal Presidente, oltre all'esercizio delle altre competenze attribuite dallo Statuto. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, ovvero su richiesta di uno o più consiglieri o su richiesta dell'eventuale organo di controllo. Le riunioni avvengono presso la sede dell'Associazione o presso idonei locali situati nel medesimo Comune in cui è situata la sede sociale. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno otto giorni prima della riunione a cura del Presidente, a ciascun consigliere alternativamente a mezzo mail ordinaria all'indirizzo comunicato all'Associazione, a mezzo pec, o a mezzo di raccomandata. Anche in difetto delle predette formalità, il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza di tutti i Consiglieri. Il Consiglio è regolarmente costituito almeno con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I verbali delle riunioni, trascritti nel libro delle adunanze del Consiglio Direttivo, sono letti e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. E' concesso ai Consiglieri dissenzienti di far apporre il proprio dissenso alle deliberazioni nel verbale della riunione. Al Consiglio sono conferiti i più ampi poteri di amministrazione dell'Associazione, ivi incluse le delibere di esclusione o di non ammissione, e fatto salvo quanto espressamente riservato all'Assemblea dalla legge o dallo statuto.

Art. 14 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo. L'elezione del Presidente avviene nella medesima assemblea che elegge il Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica quattro anni e decade insieme al Consiglio Direttivo. Il Presidente può essere rieletto senza vincoli al numero dei mandati. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio. Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo ed ha il potere di adottare i provvedimenti necessari ed urgenti per garantire lo svolgimento delle attività, che dovranno senza indugio essere sottoposti al Consiglio Direttivo per la ratifica. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal vice-presidente. Il Presidente svolge le funzioni del Tesoriere qualora quest'ultimo non venga nominato dal Consiglio.

Art. 15 - Tesoriere

Il Presidente può essere coadiuvato da un Tesoriere nominato dal Consiglio, qualora lo ritenga necessario, tra i propri membri. Il Tesoriere ha il compito di ricevere i versamenti effettuati a qualsiasi titolo nelle casse dell'Associazione, di effettuare i pagamenti, di proporre al Consiglio il progetto di bilancio, di redigere una relazione sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione. Le spese disposte dal Tesoriere dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. In mancanza di nomina del Tesoriere le funzioni sopra indicate sono svolte dal Presidente.

Art. 16 - Rendiconto economico-finanziario

Gli esercizi sociali dell'Associazione iniziano il primo gennaio di ogni anno e si concludono il trentuno dicembre del medesimo anno. Fa eccezione il primo esercizio, che si apre il giorno della costituzione e si chiude il trentuno dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la costituzione. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo sottopone all'assemblea degli associati il rendiconto

consuntivo e la relazione sulla gestione per l'approvazione. Il rendiconto rappresenta, in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione. E' fatto obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale di cui al presente Statuto.

Art. 17 - Modifiche allo Statuto

Le modifiche dello Statuto sono di competenza dell'assemblea straordinaria. L'assemblea straordinaria per le modifiche dello Statuto è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, e delibera con la maggioranza dei voti degli associati presenti aventi diritto di voto. Le proposte di modifica dello Statuto sono presentate dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o, per il tramite del Consiglio, da almeno un quinto degli associati.

Art. 18 - Scioglimento dell'Associazione

L'Assemblea che delibera in merito allo scioglimento dell'Associazione, delibera con la maggioranza dei tre quarti degli associati aventi diritto di voto. Deliberato lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio residuo è deliberata con la maggioranza della metà più uno degli associati presenti aventi diritto di voto; i liquidatori possono essere scelti tra non associati.

Non sono ammesse deleghe. La richiesta di assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo da almeno i tre quarti degli associati e deve essere approvata da almeno i due terzi del Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Devoluzione del patrimonio residuo

Terminata la fase di liquidazione il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, a cura dei liquidatori, e previo parere dell'Ente preposto per legge, ad altri Enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 - Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa ad un Organismo di mediazione avente sede nella provincia di Ferrara. Le medesime controversie, qualora non risolte nella fase di mediazione, saranno devolute in via esclusiva al Foro di Ferrara, nel cui distretto è la sede dell'Associazione.

Art. 21 - Runtts

Con decisione del Consiglio Direttivo, al ricorrere dei presupposti, l'Associazione potrà richiedere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore quale associazione di promozione sociale. L'utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale è subordinato all'avvenuta iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, pertanto la denominazione dell'associazione verrà integrata automaticamente con tale qualifica solo a partire da detto momento

Art. 19 - Norma di rinvio

Per quanto non disposto nel presente Statuto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e delle norme speciali in materia di associazioni e persone giuridiche private, incluso Dlgs 3 luglio 2017, n. 117 e sue successive modificazioni e integrazioni ed i relativi decreti attuativi in quanto applicabili. Tutti i soci dell'Associazione e l'Associazione stessa sono tenuti al rispetto della legge sulla riservatezza dei dati personali (L. n. 675/96) che verranno trattati dall'Associazione in conformità e limitatamente agli scopi per cui l'Associazione è costituita. La gestione dell'Associazione, nel rispetto delle presenti norme statutarie, viene affidata al Consiglio Direttivo in nominato dall'assemblea dei soci che hanno costituito l'Associazione di cui all'atto costitutivo che precede. Il Consiglio Direttivo ed il Presidente restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato.

Ferrara, Li 30 dicembre 2022

Matteo Morini Olivia Santimone

Giuliano Sarti

Francesca Marchetti

